



ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
ADERENTE ALLA CONFAPI

MISURE DI RADON IN AMBIENTI SOTTERRANEI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Ai sensi del D. Lgs. 26.05.2000 n. 241, art.37 comma 2, e del D. Lgs. 17.03.1995 n.230 come modificato dal 241, art. 10-ter, è fatto obbligo ai datori di lavoro, che impieghino personale in ambienti di lavoro sotterranei, di provvedere entro l'1.03.2004 a far valutare la concentrazione di radon presente.

Sono soggette a queste indagini tutte le aziende che hanno attività che si svolgono in ambiente sotterraneo ed in cui i dipendenti, vi rimangono per più di 10 ore al mese.

La regione Lombardia definisce ambiente sotterraneo: "locale o ambiente con almeno tre parti interamente sotto il piano di campagna, indipendentemente dal fatto che queste siano a diretto contatto con il terreno circostante o meno".

Ricordiamo che l'art 8 del D.P.R. 303/56 vieta di adibire al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei e prevede la possibilità di deroga nei seguenti casi:

- quando sussistano particolari esigenze tecniche;
- quando vi sia espresso consenso dell'organo di vigilanza (Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle Aziende USL)

Il radon (simbolo chimico-fisico ^{222}Rn) è un gas radioattivo, derivato dal radio, che è presente in natura nelle rocce e nei suoli e può provenire anche dai materiali da costruzione: è chimicamente inerte (gas nobile), incolore e inodore.

In ambienti sotterranei, esso può raggiungere concentrazioni in aria molto maggiori di quelle naturalmente presenti in superficie e se viene respirato a lungo la sua radioattività, giungendo a contatto dei tessuti polmonari, può danneggiarli provocando l'insorgenza di tumori (seconda causa di tumore polmonare dopo il fumo, secondo l'OMS).

Per questa ragione la nuova normativa sopra citata, a tutela della salute dei lavoratori, fa obbligo ai datori di lavoro di procedere, negli ambienti di lavoro sotterranei, a misure per verificare che la concentrazione media annua di radioattività del radon in aria non superi il valore di 500 becquerel per metro cubo.

Il risultato di tali misure e la relativa certificazione da parte di un laboratorio idoneamente attrezzato vanno presentati dal datore di lavoro agli organismi competenti entro e non oltre l'1.03.2004.

Ulteriori informazioni possono essere richieste al ufficio Ambiente e Sicurezza dell'Associazione.

VIA F. LIPPI, 30
25134 BRESCIA
TEL. 030/23076 – FAX 030/2304108
e-mail: info@api.bs.it

C.F. 80017870173
P.IVA 01548020179